www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Abbattimento di marmotte e presunti danni alle colture agricole

Il Consiglio di Stato, con provvedimento presidenziale, sospende l'ennesima delibera della Giunta della provincia Autonoma di Bolzano, dichiarando ancora una volta illegittimo il piano di abbattimento approvato nella stagione in corso.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il provvedimento che si annota (emesso in data 17 settembre 2009 – n. 4628/2009 Reg. Dec. e n. 07414/2009 Reg. Ric. Sez. Vi Consiglio di Stato) trae origine dall'ennesimo ricorso al TRGA Bolzano che le Associazioni ambientaliste sono state costrette, negli anni, a proporre avverso i provvedimenti della Provincia Autonoma in cui, pur in totale carenza di presupposto, sono stati autorizzati piani di controllo della marmotta, specie che, come noto, la legge quadro 11 febbraio 1992 n.157 non contempla tra quelle cacciabili, trattandosi di specie che gode di un regime di protezione totale, anche alla luce della circostanza che si annovera tra le specie protette ai sensi della Convenzione di Berna, ratificata dall'Italia con la legge 5.8.81 n.503, in fragorosa violazione del' disposto di cui all'art.19, nonché dell'art. art. 4 della LP n. 14 del 1987 dopo aver elencato, nel comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel comma 2 così recita: "*Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio Faunistico Provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1*".

Sul punto, è interessante rammentare come un paio di mesi prima, con sentenza 10 giugno 2009, il TRGA Bolzano, chiamato a decidere nel merito in relazione al ricorso presentato dalle Associazioni LAV, LAC e WWF avvero il piano di abbattimento varato dalla provincia nel 2008, nell'accogliere il gravame proposto, aveva riferito, in termini talmente perentori da risultare per certi versi caustici, come "*Questo Tribunale ha già affermato che la norma va interpretata nel senso che il pregiudizio legittimante la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo, ma una volta accertata, attraverso un'adeguata istruttoria, l'esistenza di un effettivo pregiudizio, l'Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, "notevole".*

E' evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l'agricoltura e l'equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore (cfr. TRGA Bolzano 14 dicembre 2006, n. 448, in relazione all'impugnazione dell'approvazione del piano di abbattimento delle marmotte per l'anno 2005 e TRGA Bolzano 22 maggio 2007, n. 187 e 22 maggio 2007, n. 188, in relazione all'impugnazione dell'approvazione del piano di abbattimento delle marmotte per l'anno 2006)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Con la conseguenza che doveva ritenersi evidentemente illegittimo il provvedimento provinciale con cui si autorizzava, per l'ennesima volta, un piano di controllo della marmotta, motivato dai danni che un numero eccessivo di marmotte avrebbe potuto spiegare sulle colture agricole, senza specificarne l'entità né i metodi di accertamento.

Per gli effetti, non solo il TRGA, nella precitata pronuncia del giugno 2009, annullava in via definitiva i provvedimenti gravati, ma condannava l'Amministrazione Provinciale alla rifusione delle spese processuali.

Cionondimeno, con decreto dell'Assessore provinciale per le foreste nr. 618/32.4 del 28/8/2009 la Provincia Autonoma, senza neppure acquisire il parere dell'ISPRA, approvava un nuovo piano di controllo delle marmotte nei prati da sfalcio ed intorno alle infrastrutture agricole e di sistemazione tecnico-biologica, nelle riserve di caccia con una buona consistenza di tale specie avente efficacia limitatamente al mese di settembre 2009.

Avverso tale provvedimento, la LAV proponeva ricorso al TRGA, corredato di istanza cautelare nonché della richiesta di decreto presidenziale *inaudita altera parte* ex art.3 L.205/00. La scelta processuale operata dalla ricorrente era risultata di fatto obbligata dalla circostanza che la prima udienza collegiale utile era stata fissata al 6 ottobre 2009, vale a dire a piano di abbattimento già concluso.

Purtuttavia, l'istanza cautelare proposta veniva rigettata dal presidente del TRGA, con DP n.151/09, con la seguente motivazione: "*Considerato che il prelievo risulta inferiore al 5% della popolazione effettiva delle marmotte e può essere effettuato esclusivamente nei prati da sfalcio ed intorno alle infrastrutture agricole e di sistemazione tecnico-biologica nonché nelle loro vicinanze, cioè nel raggio di 300 metri, e ciò solo nelle riserve di caccia con una buona consistenza di tale specie, ne consegue che non sussistono i requisiti dell'estrema gravità ed urgenza, richiesti dall'art. 21, comma 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21/7/2000, n. 205, per l'adozione di una misura cautelare provvisoria fino alla pronuncia del Collegio in Camera di Consiglio fissata per l'udienza del 6/10/2009, ore 09.30*".

Di tal che la LAV, ritenendo il provvedimento illogico e gravemente lesivo degli interessi oggetto di tutela da parte della normativa di settore, proponeva appello al Consiglio di Stato, che veniva integralmente accolto con DP 18.9.09.

Nel provvedimento che si annota, si riconosceva la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, nonché la rilevanza dell'interesse tutelato, dall'altro si osservava come, stante che l'udienza camerale si sarebbe svolta in data successiva rispetto al completamento del piano di controllo, palese risultava l'urgenza e l'indifferibilità di provvedere, anche alla luce della circostanza che un'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'appello, motivata

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

dall'avvenuta cessazione degli effetti del provvedimento oggetto di gravame in primo grado, si sarebbe posta in ineludibile contrasto con i principi ispiratori dell'ordinamento, ispirati a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, anche cautelare, delle posizioni soggettive fatte valere dagli interessati.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 27 settembre 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)